

Statuto

dell'Associazione di promozione Sociale

Onda Rosa ONLUS

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE E DURATA

Art. 1– È costituita nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale l'Associazione denominata "Onda Rosa ONLUS", più avanti chiamata Associazione per brevità.

È un'associazione di sole donne, che opera senza fini di lucro, persegue esclusive finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e la prevenzione della violenza sulle donne e sui loro figli/e (anche minorenni) in tutte le sue forme.

Art.2– L'Associazione ha sede legale a Nuoro (NU).

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

Con deliberazioni del proprio Consiglio direttivo potrà istituire sedi operative e/o amministrative, filiali, rappresentanze ed in genere unità locali sul territorio regionale.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Carattere dell'Associazione

Art.3– L'Associazione è una associazione di genere, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro né diretto né indiretto.

L'Associazione fa propri i principi e gli obiettivi già evidenziati nella Carta della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza delle Case delle Donne, approvata il 21 gennaio 2006. Centri e Case che operano all'interno dell'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale; in specifico ritengono la violenza maschile alle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi.

L'Associazione pone a fondamento delle proprie linee di intervento:

1. di perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne – Pechino 1995) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico, e alla partecipazione alla vita della comunità);

2. di adottare una metodologia comune: la “metodologia dell’accoglienza”, fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere. Sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l’opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza e empowerment;
3. di operare con un approccio globale, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini/e (personale – sociale – relazionale – lavorativo – e della salute psicofisica), di tener conto delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e l’OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;
4. di operare sulla necessità che nei Centri e nelle Case lavorino solo operatrici che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, e che alle operatrici sia garantita la formazione continua.

Art.4- Attività

L’oggetto dell’attività dell’Associazione è

- di assistenza sociale, socio-sanitaria
- di formazione.

Con divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle espressamente previste.

Art.5- Finalità Scopi

- Occuparsi di violenza intra ed extrafamiliare alle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, trafficking), e di violenza assistita (bambine/i che assistono a queste forma di violenza), in qualsiasi forma essa si esprima.
- Gestire luoghi fisici di solidarietà e sostegno psicologico, sociale e legale a favore delle donne vittime di violenza, donne sole o con i propri figli; luoghi denominati Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza.
- Realizzare campagne di sensibilizzazione e prevenzione per diffondere per far emergere, conoscere, combattere, prevenire la violenza contro le donne, perché reati specifici contro la persona e perché ledono l’inviolabilità del corpo femminile.
- Produrre materiale informativo, promuove ricerche conoscitive, raccolte di dati al fine di divulgarli per rendere possibile alle donne, all’opinione pubblica tutta, la piena conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne;
- Programmare e realizzare corsi di preparazione e formazione per il personale che, nei luoghi di lavoro e per attività istituzionale, viene a contatto con le vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale e economica.
- Promuovere incontri e seminari nelle scuole per insegnanti elementari, medie e superiori per avviare un processo di prevenzione e costruire la cultura della non violenza fra i più giovani.
- Attivare tutti gli interventi utili a far emergere e contrastare la violenza contro i minori sia che essa si esprima in forma assistita/indiretta o diretta in forma fisica, psicologica e sessuale.

- Valorizzare una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza;
- Proporre di sostenere le donne violentate nei processi compresa la richiesta di costituzione di parte civile o l'intervento processuale in ogni forma ammessa.
- Aderire a Reti internazionali, nazionali e/o regionali
- Promuovere e attivare programmi di formazione e aggiornamento specifico alle socie
- Attivare "reti" formali e informali di coordinamento e procedure di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio per il contrasto alla violenza.
- Combattere con l'ottica di genere le discriminazioni, siano esse legate all'orientamento sessuale, all'età, alla disabilità, alla razza o all'origine etnica, alla religione e al credo.

Nello svolgimento delle suddette attività sono assicurati i principi: di non discriminazione, anonimato, riservatezza e professionalità.

Art. 6- Le socie

Per il conseguimento dei fini sociali l'Associazione si avvarrà del lavoro e della collaborazione di sole donne (volontarie e retribuite) specificatamente motivate e in particolare professionalmente qualificate.

Per le attività connesse potrà rivolgersi anche a professioniste/sti in qualità di collaboratrici/tori esterni.

L'Associazione si darà di volta in volta, in relazione all'esperienza che essa sviluppa, gli strumenti necessari alla realizzazione delle finalità statutarie.

L'Associazione svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 7

Possono aderire all'Associazione tutte le donne che si riconoscono nelle finalità di cui all'art 1, e si impegnano ad accettare lo statuto, a finanziare l'Associazione con le quote sociali stabilite annualmente e ad attenersi alle deliberazioni che regolamentano la vita sociale.

Le socie si dividono in tre categorie:

- Le socie fondatrici
- Le socie ordinarie
- Le socie sostenitrici.

Le socie ordinarie sono le donne la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo; esse partecipano attivamente in modo continuativo, con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali, professionali e lavorative a tutte le attività dell'Associazione.

Le socie fondatrici e ordinarie sono le uniche socie aventi diritto di voto, sono eleggibili alle cariche Sociali, e costituiscono l'Assemblea dell'Associazione.

Le socie sostenitrici contribuiscono agli scopi dell'Associazione, mediante il versamento della quota associativa libera a sostegno delle attività o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi. Esse saranno informati di tutte le attività organizzative dell'Associazione e potranno partecipare ad alcune di esse.

Art.8- Ammissione ed esclusione

L'Ammissione a socia ordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Per essere ammesse a socie, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione e residenza,

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La qualità di socia si perde per decesso, per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, o per espulsione, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, quando la socia non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni dell'Assemblea delle socie e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 9 Patrimonio Sociale

Il fondo comune indivisibile dell'Associazione è costituito:

-dalle quote annuali di associazione

-dalle contribuzioni straordinarie delle associate

-dagli avanzi di gestione

-da qualsiasi contributo, erogazione, donazione o lascito a favore dell'Associazione da parte di persone fisiche, società o enti pubblici e privati

-dalle convenzioni stipulate con le Fondazioni, con gli Enti Pubblici e Privati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità. L'associazione assume l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- 1) l'assemblea generale delle iscritte
- 2) il consiglio direttivo
- 3) la presidente
- 4) la tesoriera

Art. 11

L'Assemblea generale delle iscritte può essere ordinaria o straordinaria ed è composta dalle socie fondatrici e dalle socie ordinarie.

Spetta all'assemblea generale delle iscritte:

- a) discutere le linee generali di attività dell'Associazione;
- b) deliberare sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e dalle singole socie;
- c) deliberare sulle eventuali modifiche statutarie;
- d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal consiglio direttivo;
- e) fissare le quote annuali di associazione;
- f) proporre il versamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo comune in relazione a specifiche esigenze dell'attività sociale. Tali quote potranno essere differenziate da socia a socia;
- g) eleggere la presidente ed i membri del consiglio direttivo;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'associazione, determinando in tal caso le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 12

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo delle socie fondatrici ed ordinarie.

L'assemblea è convocata dalla presidente mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata.

Art. 13

L'assemblea in prima convocazione non può deliberare se non sia presente almeno un terzo delle socie; in seconda convocazione può deliberare qualunque sia il numero delle intervenute.

La seconda convocazione può tenersi anche nello stesso giorno della prima convocazione.

Per le delibere relative alla modifica dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno metà delle socie, convocate in assemblea straordinaria. È ammessa la rappresentanza per delega fatta a un'altra socia, che può rappresentare massimo due socie.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, con voto deliberativo le socie in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

L'assemblea è presieduta dalla presidente ed in caso di sua assenza o impedimento da persona nominata dall'assemblea stessa, che nomina altresì una segretaria anche tra le non socie.

Art. 14 Presidente

La Presidente ha ad ogni effetto, la rappresentanza legale dell'Associazione, con piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria. Ella può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo, o a persona di sua fiducia per singoli atti o categorie di atti. Spetta alla Presidente convocare e presiedere l'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, e il Consiglio Direttivo, curare l'esecuzione delle relative delibere e sovrintendere alle attività ed ai servizi dell'Associazione.

Art.15 Tesoriera

La tesoriera cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; inoltre sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e il rispetto delle norme dettate dal presente statuto. Deve redigere una relazione al bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio direttivo e presentarle all'assemblea.

Art. 16 Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, compresa la Presidente e la Segretaria, ed ha i seguenti poteri:

- a) predisporre per l'assemblea i programmi di attività, il piano revisionale e il bilancio consuntivo
- b) delibera su acquisti e vendite di beni mobili e immobili, sui contratti anche di lavoro subordinato, sulle convenzioni e sui rapporti di collaborazione di qualsiasi tipo, nonché sui relativi compensi, sulla contrazione di passività, sulla concessione di ipoteche o di qualsiasi altra garanzia personale o reale, sulla partecipazione ad altri organismi e su ogni altro atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione,

c) delibera sull'ammissione ed esclusione delle socie

d) delibera sull'apertura delle sedi necessarie per lo svolgimento della attività sociale

Compete in ogni caso ai membri del consiglio direttivo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni alla Presidente o ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, per singoli atti o categoria di atti, prestabilendo il limite massimo di valore e la durata della delega.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è convocato dalla presidente almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne riceva richiesta scritta da parte di un terzo delle sue componenti.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria almeno la presenza della metà dei suoi membri. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta delle presenti: in caso di parità prevale il voto della Presidente. Delle sedute del consiglio viene redatto il verbale anche a cura di una segretaria nominata di volta in volta anche tra estranee.

Il Consiglio è convocato con lettera almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato mediante avviso personale con preavviso di due giorni.

Art. 18

La Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Art. 19

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal primo gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio consuntivo deve essere presentato all'assemblea entro il 30 di aprile dell'anno successivo.

Art. 20 Scioglimento

In caso di cessazione o di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa il fondo comune residuo, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono la stessa finalità

Art. 21 Norma di Chiusura

Per quanto non riportato nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.